



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1172/2020 promossa da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nato a ROMA (RM) il 16/04/1999, con il patrocinio dell'avv.to
SALERNI ARTURO;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio
dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

RESISTENTE

contro

SINDACO di ROMA, in qualità di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile, domiciliato in Roma
Piazza del Campidoglio;

RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Premesso che

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ con ricorso ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno e
il Sindaco di Roma in qualità di Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Civile, ha chiesto al
Tribunale di accertare e dichiarare in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti per
l'ottenimento della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2, legge 91 del 1992, con ogni
provvedimento conseguente e necessario, e ha chiesto in subordine il riconoscimento dello
status di apolide;

a sostegno della domanda ha affermato di essere nato in Italia ove ha sempre vissuto, di
aver vissuto in casa famiglia e a partire dal 07.01.2016 presso la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
all'interno del ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ dove tutt'ora dimora; di essere stato supportato nel
corso degli anni dai servizi sociali del II e del IX Municipio di Roma, dal tutore legale
assegnatogli dal Tribunale dei Minori; di aver compiuto diciotto anni il 16.04.2017; di non aver
ricevuto alcuna informativa sulla procedura per l'ottenimento della cittadinanza italiana e dei
termini per l'espletamento della stessa; di essere in possesso di un permesso di soggiorno per
affidamento; di non avere l'iscrizione anagrafica in quanto pur in presenza di un titolo di
soggiorno e di una dimora abituale certificati, gli veniva richiesto il possesso di un passaporto
o di un altro documento equipollente di cui il ricorrente non era in possesso; infine di non essere
iscritto e di non poter chiedere l'iscrizione nei registri anagrafici ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ paese
d'origine del padre;

il Ministero dell'Interno, costituito in giudizio, nulla ha rappresentato in relazione alla
domanda di riconoscimento della cittadinanza ex art. 4 comma 2, della legge n. 91 del 1990 e
con riferimento alla subordinata richiesta di apolidia ha chiesto il rigetto della domanda per
l'assenza di un pronunciamento formale di non cittadinanza, o di perdita della stessa, da parte
dello Stato di origine dell'attore;

Roma Capitale, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando il difetto di legittimazione passiva del Comune e nel merito che il ricorrente non ha avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza ex art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1990 e che, nel caso in esame, non trova applicazione l'art. 33 della l. n. 98/2013 che prevede *“1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. 2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”* in quanto dalle verifiche svolte in Comune non risulta che il ricorrente abbia mai presentato richiesta d'iscrizione anagrafica presso il Municipio IX;

considerato che

ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1990 lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data;

il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia" prevede espressamente che: *“Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.*

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui alla L. n. 91 del 1992, art.4, comma 2 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”;

alla luce della corretta qualificazione giuridica della residenza, univocamente fondata sull'accertamento della sua effettività, occorre procedere all'esame della verifica della continuità, dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla L. n. 91 del 1992, della residenza effettiva del ricorrente in Italia. Tale prova può essere fornita mediante documentazione, peraltro di provenienza da autorità pubbliche, che certifichi anche indirettamente ma univocamente la permanenza continuativa in Italia della richiedente la cittadinanza;

nel caso in esame di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ numerosi fattori depongono per una presenza sin dalla nascita, effettiva e costante, nel territorio nazionale alla luce della documentazione depositata in atti: Permesso di soggiorno del Sig. ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ 2) Atto di nascita del Sig. ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ 3) Attestazione ospitalità ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 4) Impegnative di spesa per i Servizi di accoglienza residenziale rispettivamente del 18 maggio 2016; 21 giugno 2018 e 25 febbraio 2019 5) Report attività di servizio sociale a firma dell'assistente sociale ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 28 giugno 2019 6) Decreto emesso in data 28 novembre 2017 dal Tribunale dei minorenni di Roma ad esito del proc. n. 80/2017 7) Decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni in data 29.11.2016 ad esito del proc. n. 98/2015 8) Decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni in data 20.04.12 ad esito del proc. n. 7/2008S 9) Attestati scolastici scuole elementari 10) Attestati scolastici scuole medie 11) Pagella istituto Cattaneo 12) Attestazione qualifica professionale;

con riferimento al art 4, comma 2, della legge n. 91 del 1990 la Cassazione ha chiarito che *“La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressochè unanime, con specifico riferimento all'avverbio "legalmente" come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'art. 43 c.c. o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti. Secondo l'art. 43 la residenza è il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari, (artt. 138 e ss. codice di rito) si fonda sul criterio dell'effettività, da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza anagrafica. (Cass.2814 del 2000; 5726 del 2002). Peraltro, come esattamente sottolineato nel ricorso, nelle circolari esplicative, dettate dal Ministero dell'Interno, ed in particolare nella circolare n. 22 del 2007, ratione temporis applicabile, viene espressamente precisato che l'eventuale iscrizione anagrafica tardiva del minore non può pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva. L'incidenza quantitativa del fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore. Il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia" prevede espressamente che: Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 4, comma 2 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data (Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-05-2017, n. 12380);*

l'iscrizione anagrafica rappresenta l'esito di un procedimento amministrativo, in cui si rinvencono in capo all'autorità amministrativa solo compiti di accertamento, privi di profili di discrezionalità e non avviene in base a "titoli", ma a dichiarazioni degli interessati, accertamenti d'ufficio e comunicazioni degli uffici di stato civile e che non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente quando l'identificazione del soggetto può avvenire sulla base di altri elementi che consentano l'identificazione del soggetto, come nel caso in esame;

il ricorrente non risulta iscritto all'anagrafe capitolina nonostante abbia sempre vissuto nella città, sia stato sottoposto a diversi procedimenti del Tribunale dei Minori ed affidato ai servizi sociali;

ritenuto che, tutto quanto premesso, alla luce delle risultante circa l'effettiva residenza del ricorrente in Italia (destinatario di diversi provvedimenti del Tribunale dei minori, affidato ai servizi sociale e collocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ossequio allo spirito sotteso alla regolamentazione introdotta del legislatore per la quale non possono ricadere sull'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici dell'amministrazione, D.L. n. 69 del 2013, art.33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, va rimesso in termini per poter accedere alla procedura di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 previa iscrizione anagrafica al Comune di Roma;

ritenuto che le ulteriori domande in ricorso vadano assorbite;

ritenuto che in ragione della particolarità e novità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

- Riconosce il diritto ad accedere alla procedura di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 previa iscrizione anagrafica al Comune di Roma;
- Dichiarà integralmente compensate le spese di lite.

Alla Cancelleria per il seguito di competenza.

Roma, 11.12.2020

Il giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio